Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente «Regolamento concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l'articolo 3, comma 6, secondo cui la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o a oggettive necessità dell'amministrazione;

Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante «Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli 678 e 1014 rubricati, rispettivamente, «Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari» e «Riserve di posti nel pubblico impiego»;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)»;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 30 giugno 2022 con il quale è stata nominata la Commissione RIPAM;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, gli articoli 3 e 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Atteso che in base a quanto rappresentato dal Ministero della difesa con riferimento al prospetto informativo riferito al 31 dicembre 2022 – riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità e appartenente alle altre categorie protette – le quote di riserva di cui all'articolo 3 e all'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, risultano coperte;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, l'articolo 3, comma 4-*bis*, concernente i disturbi specifici di apprendimento;

Visto il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità, concernente le modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Considerato che in base a quanto rappresentato dal Ministero della difesa, per l'Area funzionari, alla data del 31 dicembre 2022 la percentuale di rappresentatività del genere maschile è pari al 44 per cento, quella del genere femminile è pari al 56 per cento e che il differenziale tra i generi non risulta essere superiore al 30 per cento;

Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica» e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera d);

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, concernente «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)»;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

Visto il decreto 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica denominato «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visto il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il decreto 9 luglio 2009 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in materia di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto interministeriale 11 novembre 2011 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in materia di equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del DPR 10 marzo 1982, n. 162, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e in particolare l'articolo 1, comma 917 che autorizza il Ministero della difesa, nei limiti della dotazione organica del personale civile a bandire procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento, per il triennio 2022-2024, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di un contingente di 431 unità di personale non dirigenziale, di cui 57 unità di Area III;

Visto l'articolo 1, commi 891-892-893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» il quale, al fine di potenziare le competenze delle amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, da ripartire tra le amministrazioni centrali dello Stato al fine di potenziare le competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa. Il fondo è destinato, a partire dall'anno 2024, almeno per l'ottanta per cento, al finanziamento delle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle vacanze di organico, nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 aprile 2023, concernente l'assegnazione delle risorse di cui al suddetto articolo 1, commi 891 e seguenti, della legge n. 197 del 2022, per potenziare le competenze delle amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa;

Tenuto conto che risulta necessario acquisire prestazioni specialistiche per lo studio e l'analisi delle tematiche di impatto sull'attuazione delle misure di intervento in capo al Dicastero, siano esse a valere sui fondi nazionali o su fondi dell'Unione europea, anche garantendo un raccordo funzionale tra il Segretariato generale e l'Organo di vertice politico, nonché un supporto specialistico a quest'ultimo nella definizione degli indirizzi di politica economico-finanziaria e, in particolare, nella valutazione dell'iter di attuazione degli interventi, del grado di raggiungimento delle finalità sottese ai provvedimenti normativi, e nell'elaborazione di proposte di modifica in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e gli obiettivi programmatici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022 che autorizza il Ministero della difesa a indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 1 allo stesso allegata, di cui varie unità di III Area;

Considerato che il Ministero della difesa si è rivolto al Dipartimento della funzione pubblica per richiedere l'attivazione della procedura concorsuale oggetto del presente bando a cura della Commissione RIPAM;

Fermi restando gli esiti della mobilità ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto funzioni centrali, sottoscritto in data 9 maggio 2022, triennio 2019/2021;

Visto il Contratto collettivo nazionale integrativo del personale del comparto del Ministero della difesa, triennio 2023-2025, sottoscritto in data 4 dicembre 2023 e l'annesso Contratto collettivo nazionale integrativo stralcio del personale non dirigenziale del Ministero della difesa sulla definizione delle "Famiglie professionali" in attuazione dell'articolo 18 del richiamato CCNL, sottoscritto in data 27 gennaio 2023 e la declaratoria delle competenze delle famiglie professionali;

Delibera

Articolo 1 Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 (duecentosessantasette) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della difesa, di cui n. 262 (duecentosessantadue) funzionari nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale e n. 5 (cinque) funzionari nell'ambito sanità, secondo la seguente ripartizione:

A)n. 262 funzionari nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale di cui:

- n. 152 unità con competenze in materia giuridico amministrativa (Codice A.1), suddivise come segue:

SEDE DI DESTINAZIONE	POSTI
Regione Campania	5
Regione Emilia Romagna	6
Regione Friuli Venezia Giulia	2
Regione Lazio	109
Regione Liguria	4
Regione Lombardia	5
Regione Piemonte	3
Regione Puglia	1
Regione Sardegna	1

Totale posti	152
Regione Veneto	6
Regione Umbria	4
Regione Toscana	2
Regione Sicilia	4

- n. 35 unità con competenze in valutazione delle politiche pubbliche (Codice A.2):

SEDE DI DESTINAZIONE	POSTI
Regione Lazio	35

- n. 75 unità con competenze in *procurement* (Codice A.3), suddivise come segue:

SEDE DI DESTINAZIONE	POSTI
Regione Campania	2
Regione Emilia Romagna	2
Regione Lazio	37
Regione Liguria	5
Regione Lombardia	1
Regione Marche	2
Regione Piemonte	2
Regione Puglia	8
Regione Sardegna	3
Regione Sicilia	3
Regione Toscana	2
Regione Trentino Alto Adige	1
Regione Umbria	1
Regione Veneto	6
Totale posti	75

B) n. 5 funzionari nell'ambito sanità e precisamente:

- n. 5 unità con competenze in psicologia (Codice B.1):

SEDE DI DESTINAZIONE	POSTI
Regione Lazio	5

2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cinquanta per cento dei posti è riservato, per ciascuno dei codici di concorso di cui al precedente comma 1, ai volontari in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate congedati senza

demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e dall'articolo 52, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

- 3. Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al quindici per cento dei posti, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.
- 4. Le suddette riserve sono computate sui posti previsti per ogni singolo codice di concorso e, stante il superamento complessivo della metà dei posti messi a concorso, troverà applicazione la riduzione in misura proporzionale di ciascuna riserva per ogni codice di concorso, nel rispetto dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
- 5. Le riserve di legge e i titoli di preferenza, in applicazione della normativa vigente, sono valutati esclusivamente ai fini della formazione delle graduatorie finali di merito di cui al successivo articolo 9 del presente bando di concorso.

Articolo 2 Requisiti per l'ammissione

- 1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande che all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro:
 - a. cittadinanza italiana;
 - b. maggiore età;
 - c. godimento dei diritti civili e politici;
 - d. non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
 - e. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
 - f. non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
 - g. idoneità fisica allo specifico impiego cui il codice di concorso si riferisce;

h. possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati in relazione ai singoli profili professionali:

Funzionario nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale (Codici A.1, A.2, A.3):

Laurea magistrale (LM): LMG/01 Giurisprudenza; LM-16 Finanza; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell'economia; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Laurea (L): L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione; L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace; L-41 Statistica o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Funzionario nell'ambito sanità (Codice B.1):

Laurea magistrale (LM): LM-51 Psicologia o titoli equiparati secondo la normativa vigente. nonché

Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo.

I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o altri istituti equiparati della Repubblica italiana. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equipollente da un ateneo italiano ovvero equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica all'indirizzo internet www.funzionepubblica.gov.it.

2. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 comma 3, del presente bando di concorso.

Articolo 3 Procedura concorsuale

- 1. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente bando la Commissione interministeriale RIPAM, da ora in avanti Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le competenze delle commissioni esaminatrici.
- 2. Per l'espletamento della procedura concorsuale, la Commissione RIPAM, ferme le competenze delle commissioni esaminatrici, si avvarrà anche di Formez PA.
- 3. Il concorso sarà espletato in base alla procedura di seguito indicata e che si articola attraverso:

- a) una prova scritta, secondo la disciplina dell'articolo 6 del presente bando, distinta per i codici concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1;
- b) la valutazione dei titoli, distinta per i codici concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, che verrà effettuata con le modalità previste dall'articolo 7 del presente bando, dopo lo svolgimento della prova scritta con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova e sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi nella domanda di partecipazione.

Con riguardo ai profili professionali di funzionario con competenze in valutazione delle politiche pubbliche (Codice A.2) e di funzionario con competenze in *procurement* (Codice A.3) si terrà conto delle specifiche esperienze professionali già maturate, conformemente a quanto statuito nel successivo articolo 7 del presente bando.

La prova scritta di cui alla precedente lettera a) si svolgerà esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

- 4. La commissione esaminatrice nominata per ciascun profilo concorsuale o per più codici concorso di cui all'articolo 1, comma 1, redigerà la graduatoria finale di merito sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta e nella valutazione dei titoli.
- 5. I primi classificati nell'ambito delle graduatorie finali di merito, validate ai sensi del successivo articolo 9 dalla Commissione RIPAM, in numero pari ai posti disponibili e tenuto conto delle riserve dei posti di cui al precedente articolo 1, saranno nominati vincitori e assegnati al Ministero della difesa per l'assunzione a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal successivo articolo 10 del presente bando.

Articolo 4

Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini e modalità. Comunicazioni ai candidati

- 1. Il presente bando sarà pubblicato sul Portale del Reclutamento "inPA", da ora in avanti Portale "inPA", disponibile all'indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/ e sul sito istituzionale del Ministero della difesa all'indirizzo internet https://www.difesa.it/.
- 2. La domanda può essere presentata per ciascuno dei codici concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS e compilando il *format* di candidatura sul Portale "inPA", disponibile all'indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/, previa registrazione sullo stesso Portale. All'atto della registrazione l'interessato dovrà compilare il proprio *curriculum vitae*, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio *on line* della domanda devono essere completati entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Portale "inPA", disponibile all'indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso.
- 3. La data di presentazione *online* della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale "inPA" che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, improrogabilmente non permette più l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto.

- 4. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate sul Portale "inPA". Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza di cui al precedente comma 2. Il contributo di ammissione non è rimborsabile.
- 5. Nell'apposito modulo di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ciascun candidato deve dichiarare negli appositi spazi, a pena di esclusione:
- a) il cognome e il nome, il codice fiscale;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) di essere cittadino italiano;
- d) l'indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;
- e) il godimento dei diritti civili e politici;
- f) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
- g) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
- i) il titolo di studio posseduto richiesto ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione dell'università o dell'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvederà a richiedere l'equiparazione;
- j) il codice di concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, per cui si intende partecipare;
- k) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- l) il possesso di eventuali titoli da sottoporre alla valutazione di cui al successivo articolo 7 del presente bando;
- m)limitatamente ai profili di cui all'articolo 1, commi 1, codice A.2 e codice A.3, il possesso di esperienze professionali da sottoporre alla valutazione di cui al successivo articolo 7 del presente bando, comprovanti l'amministrazione e/o il datore di lavoro, l'inquadramento e il livello delle attività svolte, nonché la durata delle stesse;
- n) limitatamente al profilo di cui all'articolo 1, comma 1, codice B.1, il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo;
- o) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'articolo 8 del presente bando;
- p) l'indicazione dell'eventuale titolarità delle riserve di cui all'articolo 1 del presente bando;
- q) di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le informazioni,-disposizioni e condizioni del bando, ivi incluso l'articolo 12.
- 6. I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente, di possedere tutti i requisiti di cui all'articolo
- 2 del presente bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso

non sono presi in considerazione.

- 7. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "inPA" durante la fase di inoltro della candidatura in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
- 8. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza di cui al precedente comma 7, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo caso la documentazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.formez.it.
- 9. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso, e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "inPA" durante la fase di inoltro della candidatura in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
- 10. Sarà assicurata la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni comprometterà la partecipazione al concorso.

Le candidate in stato di gravidanza o allattamento dovranno specificare la propria condizione in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico.

La commissione esaminatrice, preso atto della documentazione pervenuta, a insindacabile giudizio adotterà le misure organizzative più idonee secondo quanto previsto dalla normativa vigente e senza pregiudicare la conclusione tempestiva della procedura.

Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "inPA" durante la fase di inoltro candidatura in formato pdf.

- 11. Il Ministero della difesa effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 12. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia di regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né ha efficacia sanante dell'eventuale irregolarità della stessa.

- 13. La Commissione RIPAM, Formez PA e il Ministero della difesa non sono responsabili in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dallo stesso circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva o irrituale comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
- 14. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando di concorso.
- 15. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione *online*, i candidati devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in *home page* e delle relative FAQ, l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale "inPA". Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.
- 16. In caso di accertato malfunzionamento parziale o totale del Portale "inPA", attestato da apposito avviso pubblicato sul medesimo Portale, tale da impedire ai candidati l'utilizzo dello stesso per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione sarà prorogato per un tempo corrispondente alla durata del malfunzionamento.
- 17. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle prove e i relativi esiti, è effettuata attraverso il Portale "inPA". Data e luogo di svolgimento della prova scritta e della prova orale sono resi disponibili sul Portale "inPA" almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

Articolo 5 Commissioni esaminatrici

- 1. La Commissione RIPAM nomina la commissione esaminatrice per ciascun profilo concorsuale o per più profili concorsuali di cui al precedente articolo 1, comma 1, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La commissione esaminatrice è competente per l'espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa la formazione delle graduatorie finali di merito. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. Delle predette commissioni possono fare parte come componenti aggiunti anche specialisti in psicologia e risorse umane.
- 2. Secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
- 3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'articolo 6 del presente bando, la Commissione RIPAM può nominare appositi comitati di vigilanza.
- 4. La Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalità e celerità della procedura concorsuale, si riserva la possibilità di nominare sottocommissioni.
- 5. Secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, la Commissione RIPAM nomina le commissioni esaminatrici, le sottocommissioni e i comitati di vigilanza sulla base di elenchi di nominativi individuati, nel rispetto dei principi della parità di genere, attraverso il Portale "inPA", tra soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità e competenza. Per esigenze

organizzative e di celerità la Commissione RIPAM può utilizzare il personale di Formez PA, per la costituzione dei comitati di vigilanza.

Articolo 6 Prova scritta

- 1. La prova scritta, distinta per i codici concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, del presente bando consisterà in un test di n. 40 (quaranta) quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 (sessanta) minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti e si articolerà come segue:
- a) n. 25 (trentacinque) quesiti, volti a verificare le conoscenze afferenti alle seguenti materie, nei rispettivi profili:

Funzionario con competenze in materia giuridico amministrativa (Codice A.1):

- diritto costituzionale:
- diritto amministrativo:
- diritto dell'Unione europea;
- diritto civile (obbligazioni e contratti, responsabilità contrattuale ed extracontrattuale);
- disciplina dei contratti pubblici europei e italiani;
- organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni;
- conoscenza della lingua inglese di livello B1 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;
- conoscenza e uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché delle competenze digitali.

Funzionario con competenze in valutazione delle politiche pubbliche (Codice A.2):

- diritto costituzionale;
- diritto amministrativo;
- diritto dell'Unione europea;
- diritto civile (obbligazioni e contratti, responsabilità contrattuale ed extracontrattuale);
- contabilità pubblica/Economia delle amministrazioni pubbliche;
- organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni;
- politica economica;
- elementi di statistica;
- analisi delle politiche pubbliche;
- conoscenza della lingua inglese di livello B1 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;
- conoscenza e uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché delle competenze digitali.

Funzionario con competenze in *procurement* (Codice A.3):

- diritto costituzionale;
- diritto amministrativo, con particolare riguardo alla disciplina degli appalti pubblici;
- diritto dell'Unione europea;
- diritto civile (obbligazioni e contratti, responsabilità contrattuale ed extracontrattuale);
- disciplina dei contratti pubblici europei e italiani;
- struttura e tecniche di elaborazione dei documenti amministrativi e dei documenti di gara;
- contabilità pubblica;
- economia delle amministrazioni pubbliche;
- organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni;

- conoscenza della lingua inglese di livello B1 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;
- conoscenza e uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché delle competenze digitali.

Funzionario con competenze in psicologia (Codice B.1):

- psicologia generale;
- psicologia di comunità, psicologia sociale, psicologia giuridica e psicologia della salute;
- psicologia clinica;
- nozioni di legislazione inerente all'assistenza sociale, socio-sanitaria e assistenziale;
- nozioni di diritto amministrativo e in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro (D.lgs. 165/2001);
- principi, strumenti e regole dell'attività amministrativa, con particolare riguardo a tipologie e forme degli atti, procedimento amministrativo, privacy, accesso, trasparenza e anticorruzione;
- conoscenza della lingua inglese di livello B1 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;
- conoscenza e uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché delle competenze digitali.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: +0,75 punti;
- mancata risposta: 0 punti;
- risposta errata: -0,25 punti.
- b) n. 8 (otto) quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: +0,75 punti;
- mancata risposta: 0 punti;
- risposta errata: -0,25 punti.
- c) n. 7 (sette) quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano più adeguata.

A ciascuna risposta è attribuito in funzione del livello di efficacia il seguente punteggio:

- risposta più efficace: +0,75 punti;
- risposta neutra: +0,375 punti;
- risposta meno efficace: 0 punti.
- 2. La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).
- 3. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito, è effettuata attraverso il Portale "inPA". La data e il luogo di svolgimento della prova sono resi disponibili sul Portale "inPA" almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.
- 4. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.
- 5. I candidati regolarmente iscritti *online*, che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul Portale "inPA". I candidati

devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione *online* della domanda.

- 6. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore comporta l'esclusione dal concorso, fermo restando le eventuali misure dispensative previste per i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) e le eventuali prove asincrone previste per le candidate in stato di gravidanza o allattamento.
- 7. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il Portale "inPA".
- 8. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione strumenti informatici e digitali.

In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova a uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La correzione della prova da parte delle commissioni esaminatrici avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l'esito della prova è reso disponibile mediante pubblicazione sul Portale "inPA" e sul sito http://riqualificazione.formez.it.

9. Durante la prova i candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone l'immediata esclusione dal concorso.

Articolo 7 Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito

- 1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, è effettuata da ciascuna commissione esaminatrice, anche mediante il ricorso a piattaforme digitali, dopo lo svolgimento della prova scritta nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa.
- 2. La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.
- 3. Ai titoli è attribuito un valore massimo complessivo di 10 (dieci) punti, sulla base dei seguenti criteri:
 - 1,5 punti per votazione da centosette a centodieci su centodieci con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto nell'ambito di quelli utili per l'ammissione al concorso;
 - ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per il titolo di cui al punto precedente;
 - 1,5 punti per ogni diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio indicato quale requisito utile ai fini della partecipazione;
 - 0,5 punti per ogni master universitario di primo livello;
 - 1,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;
 - 2 punti per ogni diploma di specializzazione;

- 2,5 punti per ogni dottorato di ricerca;
- per il solo profilo di funzionario amministrativo con competenza in valutazione delle politiche pubbliche (codice A.2):
 - 1 punto per ogni anno di esperienza lavorativa, anche non continuativa, e fino a un massimo complessivo di 6 punti, nell'ambito della valutazione delle politiche pubbliche.
 - Detta esperienza dovrà essere maturata negli ultimi 6 anni e successivamente al conseguimento della laurea, in forma di lavoro autonomo o dipendente, all'interno di un'unità organizzativa, presso un'amministrazione/ente pubblico, un ente privato o un'organizzazione internazionale, nei seguenti ambiti: rendicontazione, controllo e certificazione delle spese, maturata supportando amministrazioni pubbliche che gestiscono programmi/progetti finanziati con risorse comunitarie;
- per il solo profilo di funzionario amministrativo con competenza in *procurement* (codice A.3):
 - 1 punto per ogni anno di esperienza lavorativa, anche non continuativa, e fino a un massimo complessivo di 6 punti, nell'ambito degli appalti pubblici.
 - Detta esperienza dovrà essere maturata negli ultimi 6 anni e successivamente al conseguimento della laurea, in forma di lavoro autonomo o dipendente, all'interno di un'unità organizzativa preposta al predetto ambito, presso un'amministrazione/ente pubblico, un ente privato o un'organizzazione internazionale.
- 4. Per i profili professionali di cui al codice A.2 e al codice A.3, l'esperienza lavorativa, con specificazione dell'ente pubblico o privato o dell'organizzazione internazionale dovrà essere documentata tramite apposita autodichiarazione ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera m), del presente bando che indichi l'amministrazione e/o il datore di lavoro, l'inquadramento e il livello dell'attività svolta, nonché la durata della stessa.
- 5. I titoli di cui al precedente comma sono valutabili solo se attinenti al relativo profilo di concorso e alle materie della prova scritta.
- 6. Ultimata la prova scritta di cui al precedente articolo 6, le commissioni esaminatrici stileranno le relative graduatorie finali di merito per ciascun codice concorso di cui all'articolo 1, comma 1, del presente bando, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e del punteggio attribuito in sede di valutazione dei titoli di cui al presente articolo.
- 7. Le graduatorie finali di merito sono trasmesse da ciascuna commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM.

Articolo 8 Preferenze e precedenze

- 1. A parità di titoli e di merito, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, sono preferiti, nel seguente ordine:
 - a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 - b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
 - d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
 - e) maggior numero di figli a carico;

- f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma:
- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- 1) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- m) avere svolto, con esito positivo, lo *stage* presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- o) minore età anagrafica.
- 2. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.

Articolo 9

Validazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito e comunicazione dell'esito del concorso

- 1. Le graduatorie finali di merito, per ciascun codice concorso di cui all'articolo 1, comma 1, del presente bando saranno validate dalla Commissione RIPAM e trasmesse al Ministero della difesa. Le predette graduatorie saranno pubblicate sul Portale "inPA", e sul sito istituzionale del Ministero della difesa all'indirizzo internet https://www.difesa.it/.
- 2. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul Portale "inPA". Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
- 3. Avverso la graduatoria finale di merito è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

Articolo 10 Assunzione in servizio

- 1. Ai candidati vincitori è data comunicazione dell'esito del concorso attraverso la pubblicazione delle graduatorie finali di merito. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni.
- 2. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente bando saranno assunti a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, nell'Area funzionari del Ministero della difesa, con riserva dell'amministrazione di controllare il possesso e la piena corrispondenza dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, secondo la disciplina vigente al momento dell'immissione in servizio.
- 3. Limitatamente alle figure di cui all'articolo 1, comma 1, codice A.1 e codice A.3 i candidati vincitori potranno scegliere la sede secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, ferma restando la

scelta prioritaria tra le sedi disponibili ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando. I candidati a pena di decadenza devono effettuare la scelta esclusivamente attraverso le modalità che saranno indicate sul Portale "inPA" e sono assegnati, secondo l'ordine di graduatoria, alle sedi di destinazione scelte sulla base delle preferenze espresse.

- 4. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia.
- 5. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso per accertarne l'idoneità fisica all'impiego.
- 6. Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito decade dall'assunzione.

Articolo 11 Accesso agli atti

- 1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- 2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta sarà consentito accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati. L'avviso relativo alle modalità di accesso sarà pubblicato sul sito http://riqualificazione.formez.it_e sul portale "inPA".
- 3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase da Formez PA, previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima.
- 4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili *online* con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal «Regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito http://formez.it secondo le modalità ivi previste. All'atto del versamento occorre indicare la causale «accesso agli atti concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 267 (duecentosessantasette) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della difesa, di cui n. 262 (duecentosessantadue) funzionari nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale e n. 5 (cinque) funzionari nell'ambito sanità». La visione e/o il rilascio degli atti richiesti sono subordinati alla presentazione da parte del richiedente della ricevuta dell'avvenuto versamento.
- 5. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente dell'area produzione preposta alle attività RIPAM.

Articolo 12 Trattamento dei dati personali

1. Il Ministero della difesa nella persona del Direttore generale della Direzione generale per il personale civile, in qualità di titolare del trattamento (di seguito, il "Titolare"), tratta i dati personali relativi al presente bando (di seguito, il "bando di concorso") in conformità con il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "RGPD") e, ai sensi dell'art. 12 dell'RGPD, fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 dell'RGPD in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. Le ulteriori informazioni relative al

trattamento dei dati personali effettuato attraverso il Portale "inPA" sono presenti sul sito *web* del Portale al link "Privacy Policy" presente in calce al sito https://www.inpa.gov.it/privacy-policy/.

- 2. I dati personali dell'interessato sono raccolti mediante domanda di partecipazione alla procedura di selezione e saranno trattati esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività connesse al bando di concorso.
- 3. La base giuridica del trattamento è l'assolvimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare (articoli 35 e 35-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, bando di concorso), ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. c), RGPD.
- 4. Ulteriore finalità del trattamento è la tutela da parte del Titolare dei propri diritti e interessi, anche ai fini dell'esercizio del diritto di difesa la cui base giuridica risiede all'articolo 6, par. 1, lett. f), RGPD.
- 5. I dati personali sono raccolti direttamente presso l'interessato e, nel caso in cui sia imposto per legge o dal presente bando, sono raccolti presso soggetti terzi, ove sia necessario effettuare le apposite verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione al presente concorso.
- 6. Il trattamento dei dati personali è effettuato mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici atti a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.
- 7. I dati personali sono trattati per conto del Titolare solo da:
- a) soggetti autorizzati al trattamento che hanno ricevuto apposite istruzioni da parte del Titolare;
- b) soggetti terzi che agiscono per conto del Titolare, solo ove questi ultimi siano stati appositamente nominati Responsabili del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del RGPD.
- c) soggetti terzi qualificati come titolari autonomi del trattamento, qualora la comunicazione sia prevista da obblighi di legge ovvero dal bando di concorso all'esito della relativa procedura.
- 8. I dati personali dell'interessato non sono trasferiti in territorio extra UE.
- 9. Salvo quanto previsto nell'informativa *privacy* del Portale "inPA", i dati personali sono trattati dalla compilazione della domanda di candidatura fino alla conclusione della procedura di concorso. Successivamente, il Titolare conserva i dati personali unicamente per l'assolvimento degli ulteriori obblighi di legge e per tutela dei propri diritti e interessi, anche in sede giudiziale e stragiudiziale, entro il termine di prescrizione previsto dalla normativa di settore. Scaduti i rispettivi termini, i dati personali sono cancellati e/o resi anonimi in modo da impedire, anche indirettamente, l'identificazione dell'interessato.
- 10. Il conferimento dei dati personali da parte dell'interessato è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
- 11. Per il perseguimento delle sopraindicate finalità, il titolare tratta, altresì, categorie particolari di dati personali (come previsto dall'articolo 2, del bando di concorso, rubricato "Requisiti per l'ammissione"), ai sensi dell'articolo 9, par. 2, lett. g) ed f) e dell'art. 10, del RGPD.
- 12. Nessun dato trattato sarà soggetto a processo decisionale automatizzato e, in particolare, nessun dato trattato sarà soggetto ad attività di profilazione.
- 13. I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione salvo nei casi previsti dalla legge, in conformità alle delibere dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
- 14. I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (Rpd) sono disponibili sul sito istituzionale: https://www.difesa.it/Content/Responsabile_protezione_dati/Pagine/default.aspx
- 15. L'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del RGPD, può esercitare in ogni momento i suoi diritti, ove applicabili, nei confronti del Titolare, rivolgendo le relative istanze a "Ministero della difesa" ai seguenti indirizzi:
 - pec: rpd@postacert.difesa.it
 - email: rpd@difesa.it
- 16. L'interessato può esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Articolo 13 Norme di salvaguardia

- 1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
- 2. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
- 3. Resta ferma la facoltà della Commissione RIPAM di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.

Per il Dipartimento della funzione pubblica (dott. Marcello Fiori)

Per il Ministero dell'economia e delle finanze (dott. Pasqualino Castaldi)

Per il Ministero dell'interno (Prefetto dott.ssa Carmen Perrotta)